

STATUTO
Associazione
“FEDERIDE”

Titolo I – Profili generali

Art. 1 – Denominazione, sede e durata

1. È costituita, ai sensi del Codice Civile e del Codice del Terzo Settore e successive modificazioni ed integrazioni, l'Associazione denominata “**FEDERIDE ONLUS**”, successivamente indicata anche come “Associazione”.
2. L'Associazione utilizza la locuzione “**ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITÀ SOCIALE**”, ovvero l'acronimo “**ONLUS**”, in ogni comunicazione rivolta al pubblico nonché in ogni segno distintivo, salvo quanto precisato al comma successivo.
3. A decorrere dalla data di effettiva iscrizione al RUNTS – Registro Unico Nazionale del Terzo Settore -, l'Associazione utilizza la locuzione “**ENTE DEL TERZO SETTORE**”, ovvero l'acronimo “**ETS**”. Di tale indicazione deve farsi uso negli atti, nella corrispondenza, nelle comunicazioni al pubblico ed in qualsiasi segno distintivo che l'Associazione intenderà adottare.
4. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Casalecchio di Reno (BO). L'eventuale trasferimento della sede sociale nell'ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere decisa con delibera dell'Assemblea ordinaria.
5. L'Associazione ha durata illimitata e può essere anticipatamente sciolta a norma del presente statuto

Art. 2 – Finalità e principi

1. L'Associazione è apartitica, aconfessionale, a struttura democratica e persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso lo svolgimento di una o più attività di interesse generale.
2. L'Associazione si prefigge lo scopo di sostenere soggetti che versino in situazioni di svantaggio in ragione di particolari condizioni fisiche, psichiche, economiche e familiari, mediante lo svolgimento e l'organizzazione di attività di beneficenza e intervento sociale, con particolare riferimento a soggetti giovani ed adolescenti affetti dalla patologia del Linfoma di Hodgkin (LDH).

Art. 3 - Attività

1. Ai fini del perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, l'Associazione svolge una o più delle seguenti attività di interesse generale:

a) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale, anche attraverso attività di:

- cessione gratuita di strumenti necessari al miglioramento della qualità della vita, di giovani e adolescenti con diagnosi di Linfoma di Hodgkin (LDH), sia direttamente, sia attraverso Enti Istituzionali quali Ospedali, Aziende USL, Comuni o anche in collaborazione con altre associazioni;
- promozione di interventi rivolti al sostegno di famiglie che versino in situazioni di difficoltà economica e sociale, con particolare attenzione al territorio della Provincia di Bologna;

b) ricerca scientifica di particolare interesse sociale, anche attraverso attività di:

- promozione della ricerca scientifica sulla patologia del Linfoma di Hodgkin (LDH) sviluppato nei giovani ed adolescenti, attraverso il sostegno diretto di enti ed istituti di ricerca;

c) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato, anche attraverso attività di:

- organizzazione di tavole rotonde, seminari convegni e incontri con finalità divulgative e di sensibilizzazione della società civile relativamente alla patologia del Linfoma di Hodgkin e alle difficoltà dei soggetti che ne sono affetti;
- organizzazione di eventi culturali, ricreativi e aggregativi al fine di stimolare l'integrazione sociale di soggetti svantaggiati e favorire il loro inserimento nella comunità;
- organizzazione di gruppi di incontro tesi allo scambio e alla condivisione di esperienze personali comuni nell'ambito di situazioni di svantaggio sociale ed economico.

2. L'Associazione può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, esplicitamente individuate e disciplinate dal Consiglio Direttivo, a condizione che esse siano secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla legge e dalle norme attuative.

3. Per il perseguimento delle proprie finalità sociali, l'Associazione può collaborare con enti pubblici e privati e può aderire ad organismi locali e nazionali aventi finalità analoghe.

Art. 4 – Volontariato e volontari

1. L'Associazione può avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività.
2. Il volontario è una persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della Associazione, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
3. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dalla Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.
4. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato, parasubordinato e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito a carico della stessa Associazione.
5. Qualora la Associazione si avvalga di volontari, la stessa è tenuta ad assicurarli contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché la responsabilità civile verso i terzi. La Associazione è inoltre tenuta ad iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

Titolo II – Associati

Art. 5 - Requisiti

1. Possono associarsi all'Associazione tutte le persone fisiche, senza distinzioni di sesso, di nazionalità, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali nonché altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, che ne condividono le finalità e lo spirito di solidarietà, e che si impegnano a rispettare il presente Statuto e i regolamenti.
2. L'ammissione all'Associazione è da richiedersi in forma scritta, mediante la presentazione di apposito modulo recante la dichiarazione di condividere gli scopi e le finalità dell'Ente nonché l'impegno ad osservare il presente Statuto e i regolamenti. L'ammissione, così come il diniego, sono deliberati dal Consiglio Direttivo entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione dell'istanza e devono essere comunicati all'interessato. Il diniego deve essere

debitamente motivato. In caso di presentazione di domanda di ammissione da parte di un Ente, la relativa istanza è sottoscritta dal legale rappresentante.

3. In caso di rigetto della domanda, avverso il provvedimento del Consiglio Direttivo è ammesso il ricorso all'Assemblea, da presentarsi da parte dell'aspirante associato entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione del rigetto.
4. In caso di presentazione della domanda di ammissione all'Associazione da parte di un soggetto minore di età, la domanda dovrà essere controfirmata dall'esercente la responsabilità genitoriale.
5. Tutti gli associati iscritti nel libro soci, hanno diritto di votare in assemblea, di chiederne la convocazione, di eleggere i candidati alle cariche sociali e, se maggiorenni, di essere eletti.

Art. 6 – Diritti e doveri degli associati

1. Gli associati hanno diritto di:

- a) partecipare all'Assemblea con diritto di voto;
- b) partecipare alla vita associativa nei modi previsti dal presente statuto e dai regolamenti associativi;
- c) eleggere i componenti degli organi associativi e, se maggiorenni, concorrere all'elezione quali componenti di questi ultimi;
- d) chiedere la convocazione dell'Assemblea nei termini previsti dal presente statuto;
- e) formulare proposte agli organi direttivi nell'ambito dei programmi dell'Associazione ed in riferimento ai fini previsti nel presente statuto;
- f) essere informati sull'attività associativa;
- g) esaminare i libri sociali.

2. Gli associati sono tenuti a:

- a) rispettare lo Statuto, i regolamenti e le delibere degli organi associativi;
- b) essere in regola con il versamento della quota associativa;
- c) non compiere atti che danneggino gli interessi e l'immagine della Associazione;
- d) impegnarsi al raggiungimento degli scopi dell'Associazione.

Art. 7 – Perdita della qualità di associato

1. Il rapporto associativo si scioglie per:

- a) decadenza;
- b) recesso;

c) esclusione;

d) decesso.

a) Perde la qualità di associato per decadenza l'associato che, non abbia provveduto al versamento della quota associativa annuale entro il termine stabilito dall'Associazione. La decadenza è deliberata dal Consiglio Direttivo.

b) Il recesso diviene efficace dalla comunicazione, in forma scritta, inviata all'Associazione da parte del recedente;

c) Perde la qualità di associato per esclusione l'associato che, avendo gravemente violato una o più disposizioni del presente Statuto, abbia posto in essere comportamenti ritenuti contrastanti con le finalità associative, rendendo incompatibile il mantenimento del rapporto associativo. L'esclusione dell'associato è deliberata dal Consiglio direttivo, previa contestazione dei fatti e acquisizione delle giustificazioni. In caso di esclusione di un membro del Consiglio Direttivo, lo stesso dovrà astenersi dal voto.

2. Avverso i provvedimenti che dichiarano la decadenza o l'esclusione dell'associato, adottati dal Consiglio Direttivo, l'interessato può ricorrere all'Assemblea entro trenta (30) giorni dalla comunicazione del provvedimento. L'Assemblea degli associati si pronuncia alla prima convocazione utile, in occasione della quale deve essere garantito il contraddittorio con il soggetto interessato.

3. L'associato decaduto, escluso o receduto e gli eredi dell'associato deceduto, non vantano alcun diritto di restituzione delle quote associative versate.

Titolo IV – Organi associativi

Art. 8 - Organi

1. Sono organi dell'Associazione:

- a. l'Assemblea degli associati;
- b. il Consiglio Direttivo;
- c. il Presidente e il Vice - Presidente;
- d. l'Organo di controllo, se istituito;

3. Ai componenti degli Organi sociali – compreso l'Organo di controllo, qualora istituito, in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397 del codice civile – può essere attribuito un compenso per la carica svolta, purché sia proporzionato all'attività effettivamente svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze nonché inferiore o uguale ai compensi previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni dell'Associazione.

4. In ogni caso, è riconosciuto in capo ai componenti degli Organi sociali il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Art. 9 - Assemblea

1. L'Assemblea è il massimo organo deliberativo dell'Associazione e rappresenta il momento fondamentale di confronto tra gli associati per il corretto indirizzo dell'Ente.
2. L'Assemblea è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie ed è costituita dagli associati dell'Associazione.
3. Nelle assemblee hanno diritto di voto tutti gli associati iscritti nel libro soci. Ciascun associato ha un voto.
4. Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione; ogni associato non può ricevere più di tre deleghe.
5. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

Art. 10 – Convocazione e quorum

1. L'Assemblea dell'Associazione deve essere convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio o rendiconto consuntivo, entro 120 giorni dalla data di chiusura dell'esercizio sociale, ed ogni qualvolta lo stesso Presidente, il Consiglio Direttivo o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.
2. La convocazione è fatta dal Presidente dell'Associazione con avviso in forma scritta da trasmettere agli associati anche mediante l'ausilio di mezzi telematici, contenente l'ordine del giorno, la data e l'ora della riunione, da inviarsi almeno 15 giorni prima la data stabilita per l'Assemblea.
3. L'Assemblea è presieduta dal Presidente della Associazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente; in caso di assenza di entrambi, da persona designata dai presenti in sede di adunanza.
4. In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è validamente costituita quando interviene la maggioranza dei soci. In seconda convocazione essa è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti. Le delibere sono adottate con la maggioranza dei voti favorevoli degli intervenuti aventi diritto di voto.
5. L'assemblea straordinaria degli associati quando delibera sulle modifiche allo statuto e delibera la trasformazione, la fusione e la scissione dell'Associazione, è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza o la rappresentanza della maggioranza

degli associati aventi diritto al voto; in seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno un terzo degli aventi diritto al voto. Sia in prima, che in seconda convocazione, le delibere sono adottate con il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

6. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione nonché la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati con diritto di voto.
7. L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, in seconda convocazione non può avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima.
8. L'Assemblea può svolgersi, integralmente o parzialmente, con modalità telematiche, mediante l'utilizzo di sistemi di videoconferenza che permettano il collegamento da remoto di tutti i partecipanti. I sistemi utilizzati, i tempi e le procedure, previamente fissati, sono resi noti a tutti gli associati e se ne dà conto nel relativo avviso di convocazione.
9. I sistemi di videoconferenza utilizzati per la seduta assembleare devono consentire:
 - a) al Presidente di accertare la identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento della adunanza e di constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
 - b) al verbalizzante di percepire adeguatamente gli interventi;
 - c) agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.
10. Anche se la riunione si svolge con interventi dislocati in più luoghi, mediante collegamento audio/video, nei casi di voto a scrutinio segreto deve essere sempre garantita la segretezza del voto.

Art. 11 – Competenze

1. L'assemblea **ordinaria**:
 - nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
 - approva il bilancio o il rendiconto di cassa;
 - approva il bilancio sociale, se obbligatorio per legge o predisposto per libera determinazione dell'Associazione;
 - delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - delibera in merito all'eventuale compenso da corrispondere ai componenti degli organi sociali, determinandone l'entità su base annuale ai sensi del presente Statuto;
 - approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;

- delibera sui ricorsi proposti dagli aspiranti associati non ammessi e dagli associati esclusi o decaduti;
- delibera sulle linee di indirizzo dell'attività e sul programma annuale dell'Associazione;
- delibera sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto o proposti dal Consiglio direttivo;
- delibera sulla variazione della sede legale nell'ambito del medesimo Comune.

2. L'assemblea **straordinaria** delibera:

- sulle modifiche dello Statuto sociale;
- sulla trasformazione, fusione e scissione dell'Associazione;
- sullo scioglimento dell'Associazione;
- sulla nomina dei liquidatori e sulla devoluzione del patrimonio;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge e dal presente statuto alla competenza dell'Assemblea straordinaria.

Art. 12 – Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione della Associazione. È composto, in numero dispari, da un minimo di tre (3) ad un massimo di cinque (5) componenti, nei limiti deliberati preventivamente dall'Assemblea. Tutti i componenti del Consiglio sono soci dell'Associazione.
2. Il Consiglio dura in carica quattro (4) anni ed i suoi membri sono rieleggibili. Si applica l'art. 2382 del Codice civile.
3. Il Consiglio Direttivo nella sua prima riunione dopo l'elezione da parte dell'Assemblea, elegge tra i suoi componenti il Presidente e il Vicepresidente, che sostituisce il presidente nelle sue funzioni in caso di assenza o di impedimento.

Art. 13 – Convocazione e quorum

1. Il Consiglio direttivo è convocato dal Presidente con comunicazione scritta da spedirsi, anche a mezzo di ausili telematici, a tutti i componenti, almeno otto (8) giorni prima della riunione, salva la possibilità di convocazione con preavviso inferiore, fino a due giorni prima della riunione, in presenza di particolari motivi di urgenza.
2. In difetto di tale formalità, il Consiglio è comunque validamente costituito se risultano intervenuti tutti i consiglieri.

3. Il Consiglio Direttivo è convocato una volta all'anno per deliberare in ordine al bilancio consuntivo, e/o ogni qualvolta il Presidente o, in sua vece, il Vice-presidente, lo ritengano opportuno, o quando ne è fatta richiesta da almeno due consiglieri.
4. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide in presenza della metà più uno dei componenti e le deliberazioni sono approvate con voto palese; è adottato il metodo del voto segreto quando si tratti di nomina a cariche sociali o quando la deliberazione riguarda le singole persone.
5. Le deliberazioni sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Gli amministratori si astengono dal deliberare in caso di conflitto di interesse.
6. I verbali di ogni adunanza, redatti in forma scritta e sottoscritti dal verbalizzante e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti in apposito libro.
7. Il Consiglio Direttivo può riunirsi, integralmente o parzialmente, con modalità telematiche, mediante l'utilizzo di sistemi di videoconferenza che permettano il collegamento da remoto di tutti i membri. I sistemi utilizzati, i tempi e le procedure, previamente fissati, sono resi noti a tutti i membri dell'organo e se ne dà conto nella comunicazione relativa alla convocazione.
8. I sistemi di videoconferenza utilizzati per la seduta devono consentire:
 - a) al Presidente di accertare la identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento della riunione e di constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
 - b) al verbalizzante di percepire adeguatamente gli interventi;
 - c) agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.
9. Anche se la riunione si svolge con interventi dislocati in più luoghi, mediante collegamento audio/video, nei casi di voto a scrutinio segreto deve essere sempre garantita la segretezza del voto.

Art. 14 - Competenze

1. Al Consiglio direttivo competono tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Associazione, che la legge o il presente Statuto non riservino ad altri Organi sociali.
2. A titolo meramente indicativo il Consiglio Direttivo:
 - a. adotta il bilancio o rendiconto consuntivo da presentare alla Assemblea per la approvazione;

- b. individua e disciplina le eventuali attività diverse da quelle di interesse generale che la Associazione intende svolgere, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla legge e dalle norme attuative;
 - c. documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse nella nota integrativa al bilancio o in calce al rendiconto consuntivo;
 - d. adotta gli eventuali Regolamenti associativi, non riservati alla competenza della Assemblea dalla legge o dallo Statuto;
 - e. predispone le proposte da sottoporre all'Assemblea;
 - f. dà attuazione alle decisioni e agli indirizzi deliberati dall'Assemblea dei soci;
 - g. determina l'entità della quota associativa e il termine entro cui procedere al rinnovo annuale del versamento;
 - h. delibera la stipula di contratti, convenzioni, accordi nel perseguimento degli scopi e delle finalità dell'Associazione;
 - i. assume il personale dipendente e stabilisce forme di rapporto di lavoro autonomo nei limiti del presente Statuto e di legge;
 - j. delibera l'adesione ad associazioni di promozione sociale ed altri enti nel rispetto dei criteri e dei limiti imposti dalla legge e dal presente Statuto;
 - k. delibera sulle domande di ammissione degli aspiranti associati e adotta i provvedimenti di esclusione degli associati;
 - l. accetta eventuali lasciti, legati e donazioni;
 - m. gestisce eventuali rapporti finanziari con istituti di credito e cura la parte economico finanziaria dell'Associazione;
 - n. adotta ogni altro provvedimento necessario alla gestione dell'Associazione e rientrante nelle proprie competenze.
3. Il Consiglio Direttivo può delegare parte dei propri poteri al Presidente, o ad altro consigliere, fissandone i limiti e le modalità di esercizio nell'atto di delega.

Art. 15 – Vacanza di componenti e decadenza degli organi

1. Nel caso in cui, per vacanza comunque determinatasi, uno o più componenti del Consiglio direttivo vengano a mancare, quest'ultimo provvede alla sua sostituzione, nominando, in ordine decrescente, i soggetti della graduatoria dei non eletti.
2. Nel caso in cui non si disponga di tale graduatoria, o questa sia esaurita, si procederà a cooptazione, salvo ratifica immediatamente successiva da parte dell'Assemblea, e sempre che la maggioranza dei consiglieri rimasti in carica sia stata eletta dall'Assemblea elettiva.
3. In caso di vacanza della metà più uno dei componenti originariamente eletti dalla Assemblea elettiva, il Consiglio direttivo decade.
4. La decadenza del Consiglio direttivo comporta anche quella del Presidente
5. Nel caso di decadenza del Consiglio Direttivo, il Presidente provvede immediatamente alla convocazione dell'assemblea per la rielezione dell'Organo medesimo; in caso di impedimento, provvederà il Vice – Presidente o il membro più anziano del Consiglio direttivo.

Art. 16 - Presidente

1. Il Presidente della Associazione, eletto tra i membri del Consiglio Direttivo, dura in carica quattro (4) anni ed è rieleggibile.
2. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, può nominare avvocati nelle liti attive e passive, sottoscrivere gli atti e i contratti per conto della Associazione, coordina l'attività sociale, convoca e presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea degli associati, e cura l'esecuzione delle rispettive delibere.
3. In caso di sua temporanea assenza o impedimento, le sue funzioni sono assunte dal Vice-Presidente che ne fa le veci,
4. In casi eccezionali, di necessità ed urgenza, il Presidente può avocare a sé i poteri del Consiglio Direttivo, salva la immediata e successiva convocazione del Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.
5. In caso di accertato e definitivo impedimento del Presidente o di dimissioni, spetta al Vice - Presidente convocare, entro quindici (15) giorni, il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

Art. 17 – Organo di controllo

1. L'Organo di Controllo della Associazione è istituito dalla Assemblea degli associati al superamento dei limiti indicati dalle norme vigenti o per libera determinazione della Assemblea stessa.

2. L'Organo di Controllo ha forma monocratica e deve essere scelto, anche tra persone non associate, tra i soggetti iscritti nell'apposito registro dei revisori legali. Si applica l'art. 2399 del Codice Civile.
3. L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.
4. L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5 (attività di interesse generale), 6 (attività diverse), 7 (raccolta fondi) e 8 (destinazione del patrimonio ed assenza dello scopo di lucro), del Codice del terzo settore.
5. L'Organo di Controllo, in specie, verifica con cadenza almeno trimestrale, la regolare tenuta delle scritture contabili e lo stato di cassa dell'Associazione. Verifica altresì il bilancio consuntivo, predisposto dal Consiglio Direttivo, redigendo una relazione da presentare all'assemblea degli associati.
6. L'Organo di Controllo attesta inoltre che il bilancio sociale, ove predisposto, sia stato redatto in conformità alle linee guida previste dalle disposizioni attuative del codice del terzo settore.
7. All'Organo di Controllo può essere attribuita, altresì, la revisione legale dei conti da parte dell'Assemblea.

Art. 18 Libri sociali obbligatori

1. L'associazione deve tenere:
 - a) il libro degli associati;
 - b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui vengono trascritti anche i verbali redatti con atto pubblico;
 - c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
 - d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, ove istituito;
 - e) il libro di eventuali altri organi associativi;
 - f) qualora l'Associazione si avvalga di volontari, il registro dei volontari nel quale iscrive i volontari che svolgono attività in modo non occasionale.

2. La tenuta dei libri sociali è a cura del Consiglio Direttivo, fatto salvo il libro dell'Organo di controllo e di ulteriori organi associativi la cui tenuta è a cura dell'organo medesimo.
3. Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, previa istanza scritta da presentare all'Associazione, anche mediante l'ausilio di strumenti informatici, ed indirizzata al Consiglio Direttivo. L'istanza deve contenere la precisa indicazione dei documenti per cui si richiede l'accesso ai libri sociali.
4. Il Consiglio Direttivo, entro 15 (quindici) giorni dalla presentazione dell'istanza, comunica all'associato richiedente l'accoglimento o il rigetto della richiesta e, in caso di accoglimento, le istruzioni per l'esercizio del diritto di accesso ai libri sociali. Il rigetto dell'istanza deve essere debitamente motivato.
5. L'accesso ai libri sociali potrà avvenire in presenza dell'associato richiedente e sotto la vigilanza di un componente del Consiglio Direttivo o, in alternativa e laddove possibile, mediante la trasmissione all'associato interessato di copia dei documenti per cui è richiesto l'accesso.

Titolo III – Risorse economiche, patrimonio e strumenti di rendicontazione

Art. 19 -Risorse economiche e patrimonio

1. L'Associazione trae le proprie risorse economiche da:
 - a. dalle quote degli associati o aderenti;
 - b. da contributi di associati o soggetti privati;
 - c. da rimborsi derivanti da convenzioni;
 - d. da entrate derivanti dallo svolgimento di attività di interesse generale;
 - e. contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
 - f. da liberalità, oblazioni, donazioni, eredità e lasciti testamentari;
 - g. da rendite patrimoniali e finanziarie;
 - h. da attività di raccolta fondi;
 - i. da attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione;
 - j. da vendita di beni prodotti dagli assistiti e, eventualmente, dai volontari curata direttamente dall'associazione;
 - k. da somministrazione occasionale di alimenti e bevande;

- m. da proventi derivanti da attività diverse, secondarie e strumentali ai sensi di legge.
2. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo delle entrate di cui al precedente comma, è utilizzato esclusivamente per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini del perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
 3. È vietata la distribuzione, anche indiretta, del fondo comune costituito di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate agli associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed agli altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 20 – Esercizio finanziario e bilancio

1. L'esercizio sociale va dal (1°) primo gennaio al (31) trentuno dicembre di ogni anno.
2. Il bilancio della gestione o rendiconto è predisposto dal Consiglio Direttivo ed è approvato dalla Assemblea dei soci entro i 120 giorni successivi alla data di chiusura dell'esercizio. Tale termine è prorogabile fino a 180 giorni quando specifiche esigenze lo rendano necessario.
3. Copia del bilancio consuntivo o rendiconto verrà messo a disposizione di tutti gli associati contestualmente alla convocazione dell'Assemblea prevista per la sua approvazione.
4. Il Bilancio o rendiconto è redatto in conformità alle norme del Codice del terzo settore e le relative disposizioni attuative.
5. Nella relazione di missione, allegata alla nota integrativa di bilancio o del rendiconto finanziario, il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle di interesse generale, svolte dall'Associazione.
6. Qualora le entrate dell'Associazione risultino essere inferiori al limite di legge, è facoltà dell'Associazione rappresentare il bilancio in forma semplificata con il solo rendiconto per cassa, in calce al quale il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività svolte, diverse da quelle di interesse generale, oltre ai rendiconti specifici delle eventuali raccolte fondi effettuate nell'anno dalla Associazione.

Titolo V – Norme Finali

Art. 21 – Devoluzione

1. In caso di scioglimento o estinzione dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del competente Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e salva altra previsione e destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del terzo settore individuato dalla Assemblea straordinaria degli associati.

2. L'Assemblea, in seduta straordinaria, nominerà uno o più liquidatori determinandone i poteri

Art. 22 - Rinvio

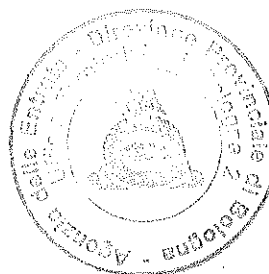
1. Per quanto non espressamente riportato in questo Statuto, si fa riferimento al Codice Civile, al Codice del Terzo Settore e alle altre norme di legge vigenti in materia.

Il Presidente

Alessandro Calzadori

Il Vice Presidente

Marco R.



AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI BOLOGNA 2
Registrato 28 FEB. 2022 Serie 3 di N 433
Pagato €
(Ente)

IL FUNZIONARIO
Gino Carliano

